



DOLOMITI EDISON ENERGY S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE (ai sensi del D. Lgs. 231/2001)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2015

INDICE

SEZIONE PRIMA

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	5
1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	5
1.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente	8
1.3 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione	18
2. FONTE DEL MODELLO: LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA PER L'ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI SULLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	20

SEZIONE SECONDA

CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI DOLOMITI EDISON ENERGY S.R.L.

1. ADOZIONE DEL MODELLO	23
1.1. Finalità del modello	23

1.2 Presupposti del modello: il sistema integrato di controlli interni	25
1.3 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli	27
1.4 Struttura del Modello: sezione prima, sezione seconda e allegati	36
1.5 Destinatari	36
1.6 Adozione del Modello da parte di Dolomiti Edison Energy S.r.l.	37
2. ORGANISMO DI VIGILANZA	38
2.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza	38
2.2 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza	43
2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza	47
2.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	49
3. SISTEMA DISCIPLINARE	52
3.1 Destinatari e definizioni	53
3.2 Condizioni	53
3.3 Apparato sanzionatorio	53
3.4 Compiti delle funzioni aziendali	59

3.5 Organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari	60
4. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	60
5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE. DIFFUSIONE DEL MODELLO	61
5.1 Formazione e informazione del personale	62

Allegati

- A Codice Etico
- B Protocolli
- C Regolamento di spesa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI
DOLOMITI EDISON ENERGY S.r.l.**

SEZIONE PRIMA

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.

**1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni.**

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).

Segnatamente, la legge delega n. 300 del 2000 che ratifica, tra l'altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e in specie comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa.

Il D.Lgs. 231/2001 s'inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell'Europa – istituisce la responsabilità della *societas*, considerata

“quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente”¹.

L’istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, lungi dal conseguire ad un’iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell’ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell’ente medesimo.

La scelta legislativa muove altresì dalla convinzione che vi siano reati che possono essere resi più agevoli, o che possono condurre a conseguenze più gravi, proprio attraverso un utilizzo indebito e distorto delle strutture societarie.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il D.Lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, ivi compresa la sanzione “capitale” dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell’interesse o a

¹ Così la “*Commissione Grosso*” nella relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale.

vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso *nell'interesse* dell'ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di arrecare un beneficio alla società; la medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche *vantaggio* (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla società. Al contrario, il vantaggio *esclusivo* dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti soggetti apicali);
- b) *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti sottoposti).

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo s'identifica con una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio di reato.

1.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente.

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente sono espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, nonché in altri provvedimenti ai quali il D.Lgs. 231/2001 fa rinvio. Essi sono: i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24); i reati informatici (art. 24 *bis*); delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*); i reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis.1*); i reati societari (art. 25 *ter*); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25 *quater*); il reato di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1*); i reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*) ed i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 *sexies*); una serie di reati (dall'associazione a delinquere, al traffico di stupefacenti, a talune fattispecie di ostacolo alla giustizia) a condizione che siano commessi da organizzazioni criminali che operano a livello internazionale (cd. reati transnazionali); i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime e gravi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 25 *septies*); i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 *octies*); i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*); il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o

a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*); i reati ambientali (art. 25 *undecies*); il reato d'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*).

Il D.Lgs. 231/01 inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25: per effetto di provvedimenti normativi successivi la casistica dei reati si è tuttavia notevolmente ampliata. Questo l'insieme dei reati attualmente richiamati dal D.Lgs. 231/01, da cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente:

- 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. n. 231/2001):
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
 - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
 - truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
 - frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
 - corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 *bis* c.p.);
 - istigazione alla corruzione (322 c. p.);
 - corruzione in atti giudiziari (319 *ter* c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);

- 2) Reati informatici (art. 24 *bis*, D.Lgs. n. 231/2001):
 - falsità in documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
 - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.).
- 3) Reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter*, D.Lgs. n. 231/2001):
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);

- associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni, quando detti illeciti sono commessi ai danni dei minorenni (art. 416, comma 7 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 *bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6);
 - delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale);
- 4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*, D.Lgs. n. 231/2001):
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione, alterazione od uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- 5) Reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis.1*, D.Lgs. n. 231/2001):
- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frodi nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).
- 6) Reati societari (art. 25 *ter*, D.Lgs. n. 231/2001):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2621 *bis* c.c.);
 - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);
 - corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.);
- 7) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*, D.Lgs. n. 231/2001).
- 8) Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1, D.Lgs. n. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).
- 9) Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinqües*, D.Lgs. n. 231/2001):
- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
 - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);

- prostituzione minorile (art. 600 *bis*, commi 1 e 2, c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqüies* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).
- 10) Reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*, D.Lgs. n. 231/2001):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F. D.Lgs. 24.2.1998 n. 58);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F. D.Lgs. 24.2.1998 n. 58).
- 11) Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 *septies*, D.Lgs. n. 231/2001):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
 - Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma terzo c.p.)
- 12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 *octies*, D.Lgs. n. 231/2001):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648 *ter-1* c.p.).
- 13) Reati transnazionali (art. 10, legge 16.3.06 n. 146):
- Associazione per delinquere;
 - Associazione di tipo mafioso;

- Associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
 - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
 - Traffico di migranti;
 - Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
 - Favoreggiamento personale.
- 14) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 *novies*, D.Lgs. n. 231/2001), previsti e puniti dagli artt. 171 comma 1 lett. a) *bis* e comma 3, art. 171 *bis*, 171 *ter*, art. 171 *septies* e 171 *octies* della Legge 633 del 1941.
- 15) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25 *decies*, D.Lgs. n. 231/2001).
- 16) Reati ambientali (Art. 25 *undecies*):
- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
 - Disastro ambientale (Art. 452 *quater* c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 *quinquies* c.p.);
 - Delitti associativi (artt. 416 e 416 *bis* c.p.) aggravati dalla finalità di commettere un reato ambientale (art. 452 *octies* c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
 - Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, T.U.A. (art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. n. 152/06);

- Scarichi illeciti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.Lgs. n. 152/06, che rimandano agli artt. 103 e 104 del medesimo Decreto);
- Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (art. 137 c. 13 D.Lgs. n. 152/06);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c. 1 D.Lgs. n. 152/06);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 c. 3, n. DLgs 152/06);
- Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5 D.Lgs. n. 152/06);
- Deposito irregolare presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. n. 152/06);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 1 D.Lgs. n. 152/06);
- Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 2 D.Lgs. n. 152/06)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. n. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.Lgs. n. 152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1 D.Lgs. n. 152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 c. 2 D.Lgs. n. 152/06);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6 DLgs 152/06);

- Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. n. 152/06);
- Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260 *bis* c. 8 D.Lgs. n. 152/06);
- Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs. n.152/06);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche d'importazione, dichiarazioni, comunicazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
- Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202)

- Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202);
- 17) Reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*).

Pare opportuno precisare che i reati elencati nel paragrafo 13) possono determinare la responsabilità dell'Ente alla sola condizione che siano connotati dal carattere della "transnazionalità". Per potersi definire transnazionale il reato deve essere stato commesso da un gruppo criminale organizzato e deve altresì ricorrere una delle seguenti circostanze:

- che il reato sia commesso in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma una parte della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- che il reato sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In assenza dei suddetti requisiti le sanzioni derivanti dalla commissione dei reati anzidetti continueranno a riguardare solo le persone fisiche che li hanno commessi.

1.3 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione.

Il modello di organizzazione e di controllo è uno strumento di gestione del rischio specifico di realizzazione di determinati reati (così, tra gli altri, G.I.P. Napoli Ordinanza 26.6.2007).

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di escludere la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a suo carico.

Segnatamente, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'adozione del modello costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta per l'ente la possibilità di andare esente dalla propria responsabilità.

Con specifico riferimento ai reati colposi, introdotti nel D.Lgs. 231/2001 dapprima dalla Legge n. 123/2007 (che ha inserito i reati di omicidio e lesioni colposi commessi con violazione della normativa infortunistica) e poi dal D.Lgs. n. 121/2011, nonché dalla L. 68/2015 (che hanno invece inserito i reati ambientali), deve ritenersi che, per poter andare esente da responsabilità, l'ente debba essere in grado di dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente sia stata posta in essere nonostante

la preventiva adozione da parte della società di un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

La mera adozione del Modello da parte dell'*organo dirigente* – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio: il Consiglio di Amministrazione – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche *efficace ed effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2001, statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7 comma 4 D.Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. FONTE DEL MODELLO: LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Dolomiti Edison Energy S.r.l. è una società partecipata, oltre che da Dolomiti Energia S.p.A., anche da Edison S.p.A., la quale aderisce a Confindustria.

Confindustria, nel marzo 2014, ha emanato una versione aggiornata delle proprie “*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01*”, approvata dal Ministero di Grazia e Giustizia in data 21 luglio 2014. In particolare, nella Parte generale delle Linee Guida aggiornate a marzo 2014, sono stati approfonditi i lineamenti della responsabilità da reato, il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori, la composizione e i poteri dell’organismo di vigilanza, nonché il fenomeno dei gruppi di imprese. La Parte speciale è invece dedicata all’approfondimento dei reati presupposto attraverso la previsione di appositi *case study*.

Le linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area dell’attività aziendale sia possibile la realizzazione delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001;

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da CONFINDUSTRIA sono:
 - Codice Etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, al quale le varie funzioni aziendali debbono inviare una serie di informazioni.

Per la predisposizione del proprio Modello di organizzazione e gestione Dolomiti Edison Energy S.r.l. ha quindi espressamente tenuto conto anche:

- delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 231/2001;
- delle linee guida predisposte da Confindustria, aggiornate a marzo 2014;
- della dottrina e della giurisprudenza formatesi fino ad oggi.

SEZIONE SECONDA
IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
DI DOLOMITI EDISON ENERGY S.R.L.

1. ADOZIONE DEL MODELLO.

1.1 Finalità del modello.

Dolomiti Edison Energy S.r.l. – nata il 19 dicembre 2007 in seguito al conferimento da parte di Edison S.p.A. dei rami di azienda relativi a tre centrali idroelettriche di proprietà della Edison, e segnatamente quelle di

Taio-Santa Giustina, Mezzocorona/Mollaro e Pozzolago – è una società partecipata da Edison S.p.A. (per il 49% del capitale sociale) e da Dolomiti Energia S.p.A. (per il 51% del capitale sociale). La scelta del Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Edison Energy S.r.l. di dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione si inserisce in un'ampia serie di interventi ed iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale appartenente alla Società (dal *management* ai lavoratori subordinati), sia tutti i collaboratori esterni ed i *partners* commerciali alla gestione trasparente e corretta della società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Modello di organizzazione e gestione di Dolomiti Edison Energy S.r.l. è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2010.

In considerazione dei numerosi interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni, Dolomiti Edison Energy S.r.l. ha ritenuto di procedere alla predisposizione di un nuovo e più aggiornato Modello, adottando così la presente versione – che, pur rappresentandone l'evoluzione, va a sostituire integralmente la precedente – con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2013.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Edison Energy S.r.l. intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di Dolomiti Edison Energy S.r.l. e a tutti coloro che con la società collaborano o hanno rapporti d'affari che la società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque poste in essere in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira;

- informare il personale della società e i collaboratori e *partners* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati;
- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante: *i*) il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; *ii*) la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti; *iii*) l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione del Modello stesso.

1.2 Presupposti del Modello: il sistema integrato dei controlli interni.

I principali obiettivi del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società si sostanziano nel garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi strategici, operativi, d'informazione interna e verso il mercato e di conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili:

- l'obiettivo operativo del sistema dei controlli interni concerne l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi da perdite e nella salvaguardia del patrimonio aziendale: in tal caso, il sistema dei controlli interni mira ad assicurare che in tutta l'organizzazione il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- l'obiettivo di informazione si esplica nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno dell'organizzazione e risponde, altresì, all'esigenza di assicurare documenti affidabili diretti all'esterno, nel rispetto della tutela della riservatezza del patrimonio informativo aziendale;

- l'obiettivo di conformità assicura che tutte le operazioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali, nonché delle pertinenti procedure interne.

Il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, il Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società si basa sui seguenti elementi qualificanti:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- sistema di policy, procedure e comunicazioni organizzative;
- sistemi informatici già orientati alla segregazione delle funzioni e regolati da procedure interne che garantiscono sicurezza, privacy e corretto utilizzo da parte degli utenti;
- sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza in linea con lo standard ISO 14001 e con la normativa internazionale OHSAS 18001 e la normativa EMAS;
- sistema di pianificazione, controllo di gestione e reporting;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità assegnate;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale;
- funzioni preposte in maniera strutturata e controllata alla comunicazione esterna;
- sistema sanzionatorio.

Alla base di questa articolazione dei controlli stanno i seguenti principi generali:

- ogni operazione, transazione o azione deve essere verificabile, documentata e coerente;
- nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo (segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Dolomiti Edison Energy S.r.l., nell'ambito di quanto stabilito dalle leggi, normative e codici di comportamento vigenti.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e reputazione, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ha deciso di sviluppare l'applicazione dei principi di controllo, adeguandola alle esigenze e finalità di prevenzione dei rischi di commissione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

1.3 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli.

L'art. 6, comma II, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede che il modello di organizzazione e gestione dell'ente debba *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”*. L'identificazione dei processi societari *“sensibili”* alla realizzazione degli illeciti indicati nel medesimo articolato ha rappresentato pertanto il punto di partenza per la definizione del Modello di Dolomiti Edison Energy S.r.l.; si è così provveduto ad effettuare un'accurata verifica delle attività poste in essere dalla Società, nonché delle sue strutture organizzative, onde individuare i *“rischi di reato”* ravvisabili nei settori di attività.

In tal modo, si è inteso “ritagliare” il Modello sugli specifici ambiti operativi e sulle strutture organizzative di Dolomiti Edison Energy S.r.l., con riferimento ai rischi di reato in concreto prospettabili.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, che sono state realizzate nel rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della verificabilità delle attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l’attività progettuale realizzata nonché il rispetto dei dettami del D.Lgs. 231/2001.

Il Modello è stato progettato e realizzato in collaborazione fra le strutture della Società e primari consulenti esterni.

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere la documentazione ufficiale utile alla realizzazione dell’analisi e disponibile presso la società relativa a:

- organigramma aziendale;
- visura storica della società (comprensiva di informazioni relative a cariche, qualifiche e poteri);
- prospetto storico della società;
- statuto della società;
- contratti significativi e contratti di servizi in essere con i soci, in particolare i contratti stipulati dalla società con Edison S.p.A., Edison Trading S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A.;
- delibera della Giunta della Provincia Autonoma di Trento sull’aggiornamento del compenso unitario dell’energia idroelettrica dovuta ai titolari di grandi concessioni – e relativi documenti allegati;

- accordo integrativo del contratto di compravendita di energia stipulato il 18 dicembre 2008 fra Dolomiti Energia S.p.A. e Dolomiti Edison Energy S.r.l.;
- convenzione per la fornitura di energia elettrica tra l'Agenzia Provinciale per l'Energia della Provincia Autonoma di Trento, Dolomiti Edison Energy S.r.l. e Trenta S.p.A.;
- comunicati stampa congiunti Edison S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A. del 14 novembre 2007 e del 29 maggio 2008;
- relazione e bilancio al 31 dicembre 2008;
- relazione del collegio sindacale all'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008;
- relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2409 *ter* c.c. del 23 febbraio 2009.

La suindicata documentazione è stata quindi esaminata al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

II fase: identificazione delle attività a rischio

E' stata effettuata una mappatura di tutta l'attività della società, articolata sulla base delle diverse funzioni aziendali ed unità organizzative.

E' seguita un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza (o meno) di ciascuna delle ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/2001.

In ragione dell'attività di Dolomiti Edison Energy S.r.l., l'attenzione si è maggiormente incentrata sull'individuazione delle aree sensibili alla

commissione dei reati previsti dagli artt. 24, 24 *bis*, 25, 25 *ter*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *decies* e 25 *undecies* del Decreto (ossia reati contro il patrimonio dello Stato o di Enti pubblici, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati informatici, reati societari, reati in materia di sicurezza sul lavoro, reati in materia di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio e reati ambientali).

Per quanto invece attiene agli illeciti contro la libertà individuale, ai reati in materia di finanziamento di organizzazioni terroristiche, ai reati transnazionali, ai reati contro l'industria ed il commercio, ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, al reato d'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ed al reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si è ritenuto che la specifica attività svolta da Dolomiti Edison Energy S.r.l. non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico della società, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i *partners* commerciali al rispetto dei valori di solidarietà, di tutela della personalità individuale, di correttezza, di trasparenza, di moralità, di rispetto delle leggi e dei provvedimenti delle autorità pubbliche (ed, *in primis*, dell'autorità giudiziaria).

Nel corso del lavoro, si è tenuto conto, oltre che delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, anche della casistica venutasi a creare nel corso degli anni, grazie alle sempre più numerose pronunce dei giudici di merito e di legittimità, in materia di responsabilità degli enti.

L'identificazione delle aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 è stata effettuata mediante un'intervista condotta da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dall'intervistato, individuato specificatamente nell'Amministratore Delegato della società, provvisto delle migliori conoscenze riguardo l'operatività di ciascun singolo settore di attività, in quanto allo stesso riportano – attraverso la Gestione Operativa – tutte le funzioni operative e tecniche. I risultati degli incontri sono stati documentati con un'analitica verbalizzazione e con delle sintetiche schede descrittive che sono state utilizzate per la realizzazione del Modello e che sono tenute disponibili presso l'Organismo di Vigilanza.

Siffatte schede, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, rappresentano i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal D.Lgs. 231/2001. Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

Ad ulteriore verifica della concretezza ed esattezza dei rilievi riportati nelle schede, nonché di quanto riportato nelle verbalizzazioni, siffatta documentazione è stata sottoposta all'esame dello stesso Amministratore Delegato.

Le categorie di attività identificate nel cui ambito è stata riscontrata la sussistenza del rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- a) *Gestione di autorizzazioni, permessi e concessioni ed adempimenti (attività parzialmente gestita in service da Edison S.p.A.)*
- b) *Gestione degli accordi e delle convenzioni con enti pubblici (attività parzialmente gestita in service da Edison S.p.A.)*

- c) *Gestione delle visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza (attività parzialmente gestita in service da Edison S.p.A.)*
- d) *Gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza (attività parzialmente gestita in service da Edison S.p.A.)*
- e) *Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione (attività parzialmente gestita in service da Edison S.p.A.)*
- f) *Gestione della contabilità e del bilancio (attività gestita in service da Edison S.p.A.)*
- g) *Gestione degli accordi transattivi e del contenzioso (attività parzialmente gestita in service da Edison S.p.A.)*
- h) *Gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (attività parzialmente gestita in service da Edison S.p.A.)*
- i) *Gestione dei Sistemi Informativi (attività gestita in service da Edison S.p.A.)*
- j) *Gestione delle tematiche ambientali (attività parzialmente gestita in service da Edison S.p.A.)*

Sono state anche individuate delle aree c.d. “strumentali” nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reato:

- k) *Gestione della finanza e della tesoreria (attività gestita in service in parte da Edison S.p.A. e in parte da Dolomiti Energia S.p.A.)*
- l) *Gestione delle sponsorizzazioni*
- m) *Gestione degli omaggi, delle regalie e delle liberalità*
- n) *Gestione dei rimborsi spese (attività parzialmente gestita in service da Edison S.p.A.)*
- o) *Gestione della selezione ed assunzione del personale (attività parzialmente gestita in service da Edison S.p.A.)*

- p) *Gestione di paghe, contributi ed attività amministrativa connessa al personale (attività gestita in service da Edison S.p.A.)*
- q) *Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi (attività gestita in service da Edison S.p.A.)*
- r) *Gestione degli incarichi professionali a terzi*
- s) *Gestione dei rapporti intercompany*

Va peraltro sottolineato che Dolomiti Edison Energy S.r.l. si avvale delle Funzioni di Dolomiti Energia S.p.A. e di Edison S.p.A., in forza di appositi contratti di servizio, per una serie di servizi aziendali, quali l'assistenza e la consulenza nei settori:

- da parte di Edison S.p.A.: amministrazione, pianificazione e controllo, *information technology*, tesoreria operativa, *credit management*, affari fiscali, assicurazioni, organizzazione e gestione del personale, affari societari, approvvigionamenti, gestione immobili, *internal audit*, ingegneria, sviluppo, servizi di gestione ispettiva, pronto intervento gestione patrimoniale e documentale delle linee e servizi di coordinamento e supervisione della manutenzione degli impianti e delle linee, servizi tecnici e tecnologici civili, idraulici ed elettromeccanici, servizi di programmazione ed analisi gestionale degli impianti, supervisione e coordinamento dei servizi di protezione ambientale e sicurezza;
- da parte di Dolomiti Energia S.p.A.: finanza strategica.

Conseguentemente, per tutte le attività che sono svolte dalle Funzioni dei Soci su incarico di Dolomiti Edison Energy S.r.l., la validità dei presidi si misura, da un lato, sull'efficacia del Modello Organizzativo e delle specifiche procedure adottate rispettivamente dai Soci, dall'altro lato, attraverso la vigilanza da parte di Dolomiti Edison Energy S.r.l. a che, nelle attività espletate dai Soci nell'ambito degli specifici contratti di service, dette procedure vengano rispettate quanto all'ambito di applicazione direttamente riferibile all'attività di Dolomiti Edison Energy S.r.l.

Occorre altresì in proposito precisare che i citati contratti di servizio, che regolano le prestazioni fra i Soci e Dolomiti Edison Energy S.r.l., sono stati valutati anche quale area di rischio con riferimento ai possibili illeciti rilevanti ex D.Lgs. n. 231 del 2001 che attraverso di essi si potrebbero realizzare. Si è quindi prestata particolare attenzione alle ragioni che hanno ispirato detti contratti, ai corrispettivi pattuiti ed ai sistemi di controllo posti a valle dell'esecuzione dei contratti.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi di rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto all'Amministratore Delegato, responsabile e/o referente della gestione delle attività identificate, di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio individuato. Il risultato di siffatta attività è stato documentato nelle schede e nel verbale d'intervista, tenuti disponibili presso la Società.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi riportata dalle schede è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Nei casi in cui sono state identificate attività a rischio ritenute non sufficientemente presidiate, si è provveduto ad identificare, con il supporto dei soggetti responsabili di tali attività, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero anche solo di fatto rispettate nella pratica operativa. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto.

V fase: definizione dei protocolli

Si è dunque definito un protocollo di decisione per ciascuna area in cui un'ipotesi di rischio fosse stata ravvisata come sussistente e non fosse stato identificato un sufficiente presidio di controllo, così come anche nelle attività nelle quali sono stati identificati adeguati presidi, al fine di evidenziare i principi e le regole generali di tali presidi. I protocolli contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono stati sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio – in particolare all'Amministratore Delegato - per la loro valutazione e approvazione.

I protocolli sono tra l'altro ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Ciascuno di siffatti protocolli di decisione viene formalmente recepito da una comunicazione di servizio indirizzata alle unità operative di riferimento, rendendo così ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un profilo di rischio.

Un efficace sistema di protocolli non può poi prescindere dal raffronto con il sistema di Procure e Deleghe in essere, al fine di accertare la coerenza del conferimento dei poteri rispetto ai processi decisionali disciplinati.

A tal fine, Dolomiti Edison Energy S.r.l. intende uniformarsi al principio in forza del quale solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possono assumere impegni verso i terzi in nome e per conto della società di appartenenza, nell'ambito di un sistema generale che attribuisca ad ogni soggetto poteri corrispondenti alla posizione gerarchica ricoperta.

L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati è stata realizzata mediante la predisposizione di un regolamento di spesa (che tenesse appunto in considerazione anche gli identificati rischi di commissione di ipotesi di reato), espressamente approvato dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla delibera di adozione del presente Modello.

Segnatamente, il regolamento di spesa costituisce – in unione con il Protocollo per la gestione dei flussi monetari e finanziari di Edison S.p.A. e di Dolomiti Energia S.p.A. – un documento riepilogativo sia dei flussi monetari e finanziari all'interno dell'azienda, sia dei soggetti dotati dei poteri di movimentazione e di spesa delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all'attività aziendale.

La definizione dei protocolli si completa e s'integra con il Codice Etico che la società, periodicamente, sottopone a revisione ed aggiornamento, adeguandolo alle esigenze del D.Lgs. 231/2001.

1.4 Struttura del Modello: sezioni prima e seconda e allegati.

In considerazione delle caratteristiche sopra esposte, il presente Modello si compone di una sezione prima a carattere generale, volta ad illustrare la funzione ed i principi del Modello nonché i contenuti del D.Lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento.

La sezione seconda costituisce il cuore del Modello e si riferisce ai suoi contenuti: dall'adozione, alla individuazione delle attività a rischio, alla definizione dei protocolli, alle caratteristiche e al funzionamento dell'organismo di vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello.

Il Modello si completa quindi con i suoi allegati che ne costituiscono parte integrante:

1. il Codice Etico;
2. i Protocolli a presidio dei profili di rischio identificati;
3. il Regolamento di spesa

1.5 Destinatari.

Come illustrato più sopra, il Modello è indirizzato a tutti coloro che operano in nome e per conto di Dolomiti Edison Energy S.r.l. ed, in particolare, a quanti si trovino a svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate dagli amministratori, dal personale dirigente e dagli altri lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità di seguito indicate (seconda parte, capitolo 5).

Il rispetto del Modello è richiesto anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e *partners* commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena – in difetto – la possibilità per Dolomiti Edison Energy S.r.l. di recedere dal contratto o di risolverlo.

1.6 Adozione del modello da parte di Dolomiti Edison Energy S.r.l.

Dolomiti Edison Energy S.r.l. è una società che ha il proprio *business* principale nel settore della produzione di energia ed in particolare di quella

idroelettrica e della gestione dei relativi impianti di produzione. Un'altra attività potenzialmente d'interesse è la costruzione e/o acquisizione di nuovi impianti di produzione di energia idroelettrica.

La società, in particolare, gestisce le centrali idroelettriche di Taio-Santa Giustina, Mezzocorona/Mollaro e Pozzolago.

L'energia prodotta dalle centrali idroelettriche di Taio-Santa Giustina viene ceduta – attraverso due distinti contratti di somministrazione – a Dolomiti Energia S.p.A., nel limite della quota di partecipazione detenuta da questa società e ad Edison Trading S.p.A., quest'ultima sulla base di un mandato conferitole da Edison S.p.A. ed anch'essa nel limite della quota di partecipazione detenuta da Edison S.p.A. nel capitale sociale.

L'energia prodotta dalle centrali idroelettriche di Mezzocorona/Mollaro e Pozzolago viene integralmente ceduta ad Edison Trading sulla base di un mandato conferitole da Edison S.p.A. attraverso apposito contratto di somministrazione.

La società ha una struttura semplificata che fa perno sui principali organi societari (*in primis* C.d.A., Presidente ed Amministratore Delegato). Essa, altresì, si compone di una Gestione Operativa costituita da: un Capo, un Vice Capo, Servizi Tecnici Edili ed Idraulici, Ufficio Programma Analisi Gestionali e Servizi Tecnici Elettromeccanici nonché dal personale coinvolto nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti.

Per le restanti attività non gestite internamente, la Società si avvale delle seguenti prestazioni erogate dai Soci:

- da parte di Edison S.p.A.: amministrazione, pianificazione e controllo, *information technology*, tesoreria operativa, *credit management*, affari fiscali, assicurazioni, organizzazione e gestione del personale, affari societari, approvvigionamenti, gestione immobili, *internal audit*, ingegneria, sviluppo, servizi di gestione

ispettiva, pronto intervento gestione patrimoniale e documentale delle linee e servizi di coordinamento e supervisione della manutenzione degli impianti e delle linee, servizi tecnici e tecnologici civili, idraulici ed elettromeccanici, servizi di programmazione ed analisi gestionale degli impianti, supervisione e coordinamento dei servizi di protezione ambientale e sicurezza, in virtù di contratti di *service* all'uopo formulati e gestiti;

- da parte di Dolomiti Energia S.p.A.: finanza strategica.

Dolomiti Edison Energy S.r.l. ha previamente verificato l' idoneità dei protocolli dei Soci nelle attività oggetto di *outsourcing* a rappresentare un valido presidio rispetto ai rischi di commissione dei reati individuati in sede di mappatura dei rischi.

2. ORGANISMO DI VIGILANZA.

2.1 Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 231/2001 – prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) *interno* all'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Come pure suggerito dalle Linee Guida di Confindustria e dalla prassi affermatasi in questi anni di operatività del decreto, la struttura collegiale di siffatto Organismo appare la miglior garanzia per consentire allo stesso di adempiere a quelle funzioni che la legge gli attribuisce.

Ulteriore caratteristica dell'OdV è rappresentata dal fatto che i suoi membri abbiano una conoscenza approfondita dell'attività della società e che siano al contempo dotati di quell'autorevolezza e indipendenza tali da assicurare la credibilità e la cogenza sia dell'OdV che delle sue funzioni.

Queste dunque, riepilogando e approfondendo, le caratteristiche dell'OdV, imprescindibili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello:

- *autonomia e indipendenza*, fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica, da realizzarsi anche mediante il suo inserimento quale unità di *staff* in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'OdV - proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione - effettuerà un'attività di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, la composizione dell'OdV e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;
- *professionalità*, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute;
- *continuità di azione*; a tal fine, l'OdV deve:
 - o lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
 - o curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - o rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società;

Le Linee Guida di Confindustria, nella più recente versione aggiornata a Marzo 2014, hanno fornito ulteriori specificazioni e suggerimenti

sull'Organismo di Vigilanza, ponendo l'accento sui requisiti di autonomia e indipendenza e sulla continuità d'azione.

In particolare, sotto il primo profilo, Confindustria raccomanda di evitare eventuali situazioni di conflitto di interessi - che si potrebbero determinare in caso di sovrapposizione tra la figura del controllore e del controllato - mantenendo quindi distinta la posizione del soggetto vigilato rispetto al componente dell'OdV, nonché attraverso la previsione di cause di ineleggibilità o decadenza dei membri dell'Organismo di vigilanza.

Sotto il profilo della continuità dell'azione, Confindustria suggerisce, in via alternativa, che all'interno dell'OdV vi siano soggetti interni alla società ovvero la costituzione di una segreteria tecnica che coordini l'attività dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Edison Energy S.r.l. ha ritenuto di optare per un tipo di composizione bi-soggettiva chiamando a far parte dell'OdV il Presidente del Collegio Sindacale ed un membro della funzione Internal Audit di Dolomiti Energia S.p.A., esperti nell'analisi di rischio e nei sistemi di controllo.

La scelta di inserire nell'OdV la figura del Presidente del Collegio Sindacale è motivata dall'esigenza di un soggetto idoneo sia a meglio poter conoscere la specifica realtà aziendale della società, sia a meglio poter assolvere ai compiti di vigilanza imposti dalla normativa in ragione delle proprie specifiche competenze ed, al contempo, della posizione di autonomia e di indipendenza che concorrono a caratterizzare le sue qualità. Peraltro, le stesse Linee Guida di Confindustria riconoscono a tale profilo, per gli stessi compiti che l'ordinamento gli attribuisce, l'adeguata professionalità necessaria per adempiere al compito di vigilanza sul Modello. Inoltre, la scelta di chiamare a far parte dell'OdV anche un membro della funzione Internal Audit di Dolomiti Energia S.p.A., specializzato in materie connesse alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, ed, al contempo, libero da

vincoli economici o professionali con la Società, assicura la necessaria competenza, non disgiunta dalla piena indipendenza.

Proprio con riferimento a tale ultimo requisito è importante evidenziare come, in virtù della soluzione anzidetta, i membri dell'OdV risultino dunque estranei a qualsivoglia funzione operativa, così come raccomandato anche dalle linee guida di Confindustria.

Si ritiene che un OdV così composto possa assicurare una conoscenza approfondita delle attività effettuate dalla società e la continuità d'azione con il precedente organismo.

I componenti nominati, nonché quelli che dovessero in futuro sostituirli, debbono possedere i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interesse e assenza di rapporti di parentela con il vertice societario. La ricorrenza e la permanenza di tali requisiti verranno di volta in volta verificate sia in sede di nomina sia durante tutto il periodo in cui il componente dell'OdV resterà in carica.

In particolare, costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV:

- la condanna (anche non definitiva) per uno dei titoli di reato previsti nel d.lgs. 231/01;
- la condanna (anche non definitiva) ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Qualora non venisse nominato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di adozione del Modello, ovvero in occasione della rielezione dell'organismo, l'OdV eleggerà al proprio interno, alla prima seduta, il Presidente.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere appieno le proprie funzioni, si è poi previsto che lo stesso potrà avvalersi di consulenti interni ed esterni. Più precisamente:

- potrà avvalersi delle competenze specifiche delle Funzioni interne all'azienda;
- potrà in ogni caso avvalersi di consulenti esterni per le specifiche competenze che l'OdV ritenesse opportune;
- nell'esercizio della propria attività potrà fare affidamento sulla collaborazione del personale della Funzione *Internal Audit* di Edison S.p.A. e di Dolomiti Energia S.p.A., individuato nei soggetti cui di volta in volta l'OdV affiderà specifici incarichi o mansioni secondo il regolamento che l'OdV stesso è chiamato a predisporre.

Al fine di consentire all'OdV la migliore conoscenza sull'attuazione del Modello, sulla sua efficacia e sul suo effettivo funzionamento, nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello stesso, è fondamentale che l'OdV operi sempre in stretto collegamento con le realtà aziendali.

Contestualmente alla nomina dell'OdV, si è quindi deciso di nominare anche dei *Responsabili Unità Operative*, da individuarsi nei Responsabili delle varie Funzioni, e cioè in coloro che abbiano la responsabilità operativa di ciascun settore di attività nel quale è stata riconosciuta, allo stato attuale, la sussistenza di ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge e che sono gli stessi soggetti che hanno concorso a definire i protocolli idonei a presidiare siffatti rischi.

L'istituzione dei *Responsabili Unità Operative* resta a garanzia di una più concreta e perciò efficace possibilità di attuazione del Modello, rappresentando gli stessi un effettivo anello di congiunzione operativo e informativo tra l'OdV e le singole unità operative nell'ambito delle quali sono stati individuati i profili di rischio.

La presenza dei *Responsabili Unità Operative* costituisce la miglior possibilità di adempimento dell'obbligo di efficacemente attuare il Modello, dal momento che gli stessi sono i soggetti che meglio possono consentire un effettivo ausilio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza, atteso che più conoscono l'operatività concreta ed il funzionamento attuale delle attività individuate nelle aree a rischio da loro presidiate.

Ciascun *Responsabile Unità Operativa* è quindi tenuto a riferire all'OdV al fine di meglio consentire all'OdV stesso il rispetto e l'adempimento del proprio obbligo di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di quello di un costante adeguamento del Modello stesso.

Sempre al fine di preservare l'effettività dell'autonomia ed imparzialità dell'Organo, Dolomiti Edison Energy S.r.l. ha ritenuto opportuno determinare le regole generali che ne presidiano e garantiscano l'operatività.

In particolare, al fine di preservare l'indipendenza dell'organo, è previsto che i membri dell'OdV rimangano in carica per un triennio fino alla data dell'Assemblea che approva il bilancio dell'ultimo anno al termine del triennio.

L'OdV attualmente in carica scade alla data che approva il bilancio al 31 dicembre 2016.

In tale periodo il loro compenso, che viene approvato dal Consiglio di amministrazione, non potrà subire alcuna variazione, se non quelle determinate dall'opportunità di adeguamento agli indici legali. L'eventuale revoca dei componenti dell'OdV, da disporsi *esclusivamente* per ragioni connesse a rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità e dovrà essere preventivamente comunicata al Collegio Sindacale e, successivamente, all'Assemblea degli azionisti.

Per tutti gli altri aspetti operativi l'OdV provvederà ad autoregolamentarsi attraverso una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento.

2.2 Definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

I compiti dell'OdV sono espressamente definiti dal D.Lgs. 231/2001 al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

- vigilare su funzionamento e osservanza del modello;
- curarne l'aggiornamento.

In adempimento al primo di siffatti compiti, all'OdV sono affidate le seguenti attività:

- predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
- disciplinare le modalità e la tempistica di raccolta di informazioni da parte dei Responsabili di Unità e il suo coordinamento con le attività dell'OdV;
- effettuare verifiche su base continuativa, nell'ambito del Piano annuale, sulle attività od operazioni individuate nelle

aree a rischio al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del Modello;

- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- esaminare le relazioni semestrali dei *Responsabili di Unità*, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello; in particolare disciplinare il flusso informativo da parte dei *Responsabili di Unità*;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del modello;
- condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate;
- vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello. L'OdV dovrà pertanto anche svolgere controlli incrociati per verificare l'effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti di Dolomiti Edison Energy S.r.l. ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere.

Per tutte le attività che vengono svolte dai Soci in forza dei contratti di servizio di cui si è già fatta menzione in precedenza, l'OdV potrà rivolgere le proprie richieste ed effettuare gli approfondimenti ritenuti opportuni direttamente nei confronti del Responsabile dell'Unità Operativa della Società interessata, dal quale pure riceverà – attraverso le strutture aziendali – il flusso informativo semestrale ed ogni altra comunicazione prevista dal presente Modello.

Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello è necessario premettere che l'adozione di eventuali sue modifiche è di competenza dell'organo dirigente (Consiglio di Amministrazione e, in delega, Amministratore Delegato), il quale appunto, a mente dell'art. 6 comma 1 lett. a), ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso.

Quanto al compito dell'OdV di curare l'aggiornamento del modello, siffatta funzione si traduce nelle seguenti attività:

- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento;
- predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello e individuati anche dai *Responsabili di Unità*, disciplinandone le modalità di comunicazione;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte dei Responsabili delle Unità Operative;

- valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Importante evidenziare che - al fine di garantire piena efficacia della sua azione - l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un *budget* annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'OdV di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

Quanto all'ambito di applicazione dei poteri di controllo dell'OdV - pur non potendo naturalmente il D.Lgs. n. 231/2001 modificare la legislazione di diritto societario vigente, così come la disciplina statutaria adottata dalla società nell'esercizio della sua autonomia organizzativa, attraverso l'istituzione di organismi gerarchicamente sovraordinati rispetto al consiglio di amministrazione - debbono tuttavia prevedersi forme di intervento che consentano, anche e tanto più nei confronti dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza e di direzione, da individuarsi proprio nei membri del Consiglio di Amministrazione, un effettivo rispetto dell'insieme dei presidi e delle regole previsti dal Modello.

All'Organismo di Vigilanza spetta quindi di intervenire nei confronti di detti soggetti – anche attraverso l'esercizio di poteri sanzionatori di cui meglio si dirà più avanti e salva ovviamente ogni ulteriore e ancor più severa determinazione dell'assemblea con riferimento alla cessazione del rapporto fiduciario che dovesse intervenire nei confronti di uno o più membri del Consiglio – ove gli stessi dovessero mettere in atto azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni previste o richiamate nel presente Modello organizzativo.

Nel caso si dovesse verificare – in relazione all'ipotesi di costituzione in giudizio della società secondo quanto espressamente previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 231 del 2001 – un conflitto d'interessi tra il legale rappresentante-imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e l'ente, gli organi sociali competenti, procederanno a nominare in piena autonomia un "*procuratore speciale ad litem*" ovvero un "*legale rappresentante pro-tempore*" con potere di rappresentanza circoscritto al processo penale in essere per l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente.

2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza.

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al:

- Consiglio di Amministrazione della Società
- Collegio sindacale

Il riporto a siffatti organi, alcuni dei quali competenti a convocare l'assemblea dei soci, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori affidato, per previsione legislativa e statutaria, ai soci.

Segnatamente, in sede di approvazione del bilancio e della relazione semestrale, l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale:

- lo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il semestre e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta;
- il piano semestrale delle verifiche predisposto per il semestre successivo.

L'OdV potrà in ogni momento chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente all'Amministratore Delegato ed ai soggetti con le principali responsabilità operative.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

Il *reporting* dell'OdV nei confronti del Consiglio di Amministrazione avverrà solo con le modalità sopra descritte e sarà esercitato anch'esso sempre in modo collegiale.

2.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia pure, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

Sono stati pertanto istituiti i seguenti obblighi, gravanti sugli organi sociali, sui *Responsabili Unità Operative*, nonché su tutto il personale di Dolomiti Edison Energy S.r.l., con le modalità meglio qui di seguito precisate.

In particolare, gli organi sociali devono riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Il personale, dipendente e non, deve riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione anonimo consistente nell'invio all'OdV di corrispondenza riservata presso un indirizzo di posta e un numero di fax da parte del personale che voglia procedere alla segnalazione; siffatta modalità di trasmissione delle informazioni è intesa a garantire la riservatezza per i segnalatori del messaggio, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei confronti del segnalante.

L'OdV valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdV valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

L'OdV stabilisce nel suo regolamento di funzionamento le modalità di relazione con i diversi organi di controllo, nell'ambito del principio generale di acquisire informazioni utili in relazione ai compiti e agli obiettivi dello stesso OdV.

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose innanzi indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, del Ministero dell'Ambiente, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

E' istituito inoltre un obbligo di riporto funzionale a carico dei *Responsabili Unità Operative*. In particolare, siffatti Responsabili devono riportare all'OdV:

- semestralmente sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/2001), mediante una relazione scritta;
- tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso.

Le modalità e le tempistiche del flusso informativo all'OdV da parte dei Responsabili di Unità Operative potranno essere normate più in dettaglio dallo stesso OdV.

Il Responsabile, nei flussi semestrali, si impegna pertanto con dichiarazione scritta alla conoscenza ed al rispetto delle regole previste dal Modello, nonché al puntuale svolgimento dei suoi compiti di supervisione e controllo.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'OdV può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'ente.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

3 SISTEMA DISCIPLINARE.

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal decreto legislativo n. 231/2001, è necessario che lo stesso individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2 del decreto in questione, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei Modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello"*.

Il sistema disciplinare di seguito riportato ricomprende al suo interno anche categorie professionali che allo stato non risultano presenti all'interno della compagine societaria di Dolomiti Edison Energy S.r.l. (es. dirigenti) e ciò in ragione di una sua migliore completezza strutturale.

Opportuno inoltre specificare che l'ambito di applicazione del sistema sanzionatorio si affianca a quanto già previsto dalla normativa societaria e statutaria in vigore in ordine ai profili di responsabilità dei soggetti depositari di deleghe operative - quali il Presidente e l'Amministratore Delegato - cui saranno sempre applicabili le forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e con esse i rimedi per le violazioni di legge di cui si rendessero responsabili.

3.1. Destinatari e definizioni.

Sono tenuti all'osservanza del Modello e del Codice Etico e sono, quindi, destinatari del presente sistema disciplinare: i soggetti che nell'ambito della Società rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di

direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (i cc.dd. soggetti apicali); le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, ossia i dipendenti della Società, ivi compresi i dirigenti nonché i soggetti utilizzati da Dolomiti Edison Energy S.r.l. nell'ambito di somministrazione di lavoro, appalto di servizi ed i lavoratori a domicilio (i cc.dd. Lavoratori Subordinati); i sindaci; i collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi quelli a progetto e a programma, i soggetti titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, nonché i lavoratori autonomi di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile (Lavoratori Autonomi), che collaborino con Dolomiti Edison Energy S.r.l. ed, in generale, i consulenti esterni, i *partners* commerciali (imprese individuali e/o società) e tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di qualsivoglia prestazione lavorativa, ivi compresi le agenzie per il lavoro e gli appaltatori di servizi di cui agli artt. 4, 20 e 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003.

3.2. Condizioni.

Il sistema disciplinare opera nei confronti di tutti i destinatari sopra meglio individuati, ogni qual volta siano accertate azioni non conformi alle prescrizioni ed alle procedure previste o richiamate dal Modello o dal Codice Etico, a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un eventuale procedimento amministrativo e/o penale a carico dell'autore della violazione.

Nello specifico, costituisce illecito disciplinare:

- a) la violazione delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico;
- b) la violazione delle prescrizioni contenute nella Parte Generale del Modello;
- c) la violazione delle procedure e dei protocolli formalizzati nella Parte Speciale del Modello;

- d) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure ed all'organismo di vigilanza, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello;

E' sempre riconosciuto alla Società il diritto di chiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del Modello medesimo.

3.3. Apparato sanzionatorio.

3.3.1. Sanzioni disciplinari nei confronti dei Lavoratori Subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri

Le violazioni commesse da operai, impiegati e quadri dipendenti della Società, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all'applicazione di misure previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, potranno comportare l'adozione delle seguenti sanzioni disciplinari, nei limiti stabiliti dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro:

- (a) il rimprovero scritto;
- (b) la multa;
- (c) la sospensione;
- (d) il licenziamento con o senza preavviso.

Le sanzioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono saranno adottate in caso di mancanze che, in considerazione delle circostanze specifiche che le hanno determinate, non siano così gravi da rendere applicabile una diversa sanzione.

La sanzione di cui alla lettera (d) invece potrà essere adottata nei confronti dei dipendenti colpevoli di mancanze che siano così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto, oppure, in caso di recidiva di mancanze comportanti l'adozione di sanzioni di cui alle lettere (a), (b) e (c), nei modi e

con i tempi previsti dal Contratto Collettivo applicabile, oppure, qualora la finalità della condotta sia quella di assicurare un vantaggio personale, indipendentemente dalla gravità dell'inadempimento.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità, nonché, in generale, del Contratto Collettivo e delle norme di legge applicabili al rapporto di lavoro. In ossequio al principio del contraddittorio, sarà inoltre sempre assicurato il coinvolgimento del soggetto interessato: una volta formulata - in forma tempestiva e specifica - la contestazione dell'addebito, l'interessato avrà sempre la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

3.3.2. Sanzioni disciplinari nei confronti dei Lavoratori Subordinati con la qualifica di dirigenti

Le violazioni commesse dai dirigenti della Società, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all'applicazione di misure previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, potranno determinare, alle condizioni di cui al punto 3.2, l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui al punto precedente, nonché, in generale, del Contratto Collettivo e delle norme di legge applicabili al rapporto di lavoro.

3.3.3. Sospensione cautelare

L'accertamento delle violazioni di cui al punto 3.3.2, nonché l'accertamento dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organo competente circa le violazioni commesse da sottoposti, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, alle condizioni di cui al punto 3.2, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'adibizione ad incarichi diversi, nel rispetto dell'art. 2103 codice civile.

3.3.4. Sanzioni nei confronti degli Amministratori

La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni ed alle procedure previste o richiamate dal Modello da parte degli amministratori è sanzionata, a seconda della gravità dell'infrazione ed in considerazione della particolare natura del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- (a) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- (b) la revoca delle deleghe all'amministratore;
- (c) la decurtazione degli emolumenti all'amministratore senza deleghe;
- (d) la convocazione dell'assemblea per l'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 2383 c.c. (ossia la revoca).

In particolare, si prevede che:

➤ il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità della violazione, diffidi al puntuale rispetto delle previsioni o disponga la revoca delle deleghe (con la conseguente decurtazione degli emolumenti) nei confronti del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato che:

= violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello e con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;

= adotti, nell'espletamento delle attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni ed alle procedure contenute o richiamate nel Modello o con il Codice Etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

➤ il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità della violazione, diffidi al puntuale rispetto delle previsioni o disponga la decurtazione degli emolumenti, nei confronti dell'Amministratore senza deleghe che:

= violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello o con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano

arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;

= adottati nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni ed alle procedure contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

➤ l'Assemblea adotti il Provvedimento di Revoca di cui all'art. 2383 c.c. nei confronti dell'amministratore che:

= nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, assuma un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate non esclude la facoltà della società di promuovere, *ex art. 2393 c.c.*, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Ove l'Amministratore sia inoltre munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

3.3.5. Sanzioni disciplinari nei confronti dei Sindaci

La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni ed alle procedure previste o richiamate dal Modello da parte dei sindaci è sanzionata, a seconda della gravità dell'infrazione ed in considerazione della particolare natura del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- (a) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- (b) la convocazione dell'Assemblea per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2400 c.c. (revoca), che deve essere successivamente approvato con decreto dal Tribunale, sentito il sindaco stesso.

In particolare, si prevede che:

➤ il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità della violazione, diffidi al puntuale rispetto delle previsioni il sindaco che:

= violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello e con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;

= adotti, nell'espletamento delle attività a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni ed alle procedure contenute o richiamate nel Modello o con il Codice Etico e sia diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

➤ l'Assemblea adotti il Provvedimento di Revoca di cui all'art. 2400 c.c. nei confronti del sindaco che:

= nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, assuma un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate non esclude la facoltà della società di promuovere, ex art. 2407 comma 3 c.c. l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci.

3.3.6. Sanzioni nei confronti dei Lavoratori Autonomi, consulenti esterni e partners commerciali

I contratti stipulati da Dolomiti Edison Energy S.r.l. con i Lavoratori Autonomi, consulenti esterni e *partners* commerciali devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Modello adottato da Dolomiti Edison Energy S.r.l. ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e dell'obbligo di attenersi a questi.

I contratti con tali soggetti conterranno una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione connesse all'inadempimento di tali obbligazioni, fermo

restando il diritto di Dolomiti Edison Energy S.r.l. di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3.3.7. Adozione di Clausole di Salvaguardia in ambito contrattuale per i Lavoratori Autonomi

Nei contratti con le agenzie per il lavoro e con gli appaltatori di servizi di cui sopra, consulenti esterni e *partners* commerciali, saranno inserite specifiche clausole che impegnino tali soggetti ad informare i propri dipendenti, utilizzati da Dolomiti Edison Energy S.r.l. o che svolgano la loro prestazione presso o in favore di quest'ultima, dei rischi che possono determinare la responsabilità amministrativa della Società, dell'esistenza del Codice Etico e dei Protocolli di Dolomiti Edison Energy S.r.l. e dell'obbligo di attenersi a questi. Dolomiti Edison Energy S.r.l. provvederà, inoltre, a prevedere sanzioni specifiche ed efficaci nel caso di violazione del Codice Etico e dei predetti Protocolli da parte di questi ultimi, nonché di inserire specifiche clausole di recesso e/o clausole risolutive espresse connesse con tale adempimento di informazione. Nei contratti di somministrazione di manodopera sarà, altresì, espressamente prevista a carico dell'Agenzia per il lavoro, oltre alle clausole di cui sopra, la necessità di applicare le sanzioni disciplinari di cui al sistema sanzionatorio ai dipendenti somministrati nel caso d'inadempimento.

3.4 Compiti delle funzioni aziendali.

È compito della Funzione aziendale che si avvale dei soggetti di cui al punto n. 3.3.7 e che è comunque designata responsabile del processo in cui ricadono le attività degli stessi, annotare ogni dato ed ogni notizia che consenta di conoscere e valutare i comportamenti dei medesimi soggetti. Nell'ipotesi in cui l'Organismo di Vigilanza ne faccia richiesta, tali dati devono essere messi a disposizione del medesimo, al fine di consentire lo

svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

3.5 Organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati, siano essi dirigenti, quadri, impiegati e operai

A seguito della segnalazione da parte dell'OdV di violazioni del Modello, l'Amministratore Delegato, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, ed eventualmente supportato dalle strutture di Edison S.p.A. che per conto di Dolomiti Edison Energy S.r.l. gestiscono i rapporti con il personale, provvederà ad aprire il procedimento disciplinare e ad istruirlo, secondo le usuali modalità già previste per legge.

L'Amministratore Delegato è altresì competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari per quanto concerne le violazioni compiute dal personale subordinato (ossia operai, impiegati, quadri e dirigenti) e dai lavoratori autonomi, consulenti esterni e *partners* commerciali.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, a seconda dei casi, sono competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le violazioni compiute dai membri del Consiglio di Amministrazione o dai componenti del Collegio Sindacale.

4. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono per espressa previsione legislativa una responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, il potere di aggiornare il Modello – espressione di un'efficace attuazione dello stesso – compete al Consiglio di Amministrazione, che lo esercita direttamente mediante delibera oppure tramite delega all'Amministratore Delegato e con le modalità previste per l'adozione del Modello.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001.

Compete all'Organismo di Vigilanza il compito di *curare* l'aggiornamento del Modello, compito che potrà essere assolto secondo quanto previsto nel presente Modello, anche mediante l'ausilio ed il supporto dei *Responsabili di Unità Operativa*.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione gli aggiornamenti del Modello.

Poiché le dinamiche che connotano lo svolgimento dell'attività aziendale possono richiedere l'adeguamento parziale od integrale dei protocolli esistenti, così come l'adozione di nuovi protocolli in relazione alle mutate esigenze organizzative od operative, è previsto il potere in capo all'Amministratore Delegato di procedere con ordine di servizio all'adozione delle nuove regole, da sottoporsi poi al Consiglio per definitiva ratifica.

5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

DIFFUSIONE DEL MODELLO.

L'adeguata formazione e la costante informazione del personale in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale. Tenuto conto che le risorse umane rappresentano una componente indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di un'impresa, il rispetto di adeguati criteri di equità, correttezza e trasparenza

nella selezione del personale e dei collaboratori esterni sono fattori essenziali ai fini di poter garantire un processo formativo e informativo efficace.

Tutti gli esponenti che operano all'interno, nonché i *partner* ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

5.1 Formazione ed informazione del personale.

Dolomiti Edison Energy S.r.l., conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare a tutto il personale il Modello. Il piano è gestito dalle competenti strutture aziendali coordinandosi con l'OdV.

In particolare, per ciò che concerne la **comunicazione** si prevede:

- * l'inserimento in bacheca di un estratto del Modello e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione;
- * l'invio di una lettera a firma del Presidente o dell'Amministratore Delegato al personale che svolge funzioni di coordinamento ed intrattiene rapporti con l'Amministrazione esterna, sui contenuti del Decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società;
- * la consegna al personale che rivesta le caratteristiche di cui sopra, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, del Codice Etico della Società e la partecipazione di questi ad un programma di formazione in tema di normativa 231 attraverso il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza;

* la consegna ai componenti degli organi sociali ed ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società della copia cartacea del Modello e del Codice Etico al momento dell'accettazione della carica loro conferita.

Per quanto invece concerne la **formazione**, si prevedono interventi diversificati a seconda del *target*, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse. Pertanto, in linea generale, si prevedono moduli di formazione generale e moduli di approfondimento specifici e mirati per ciascuna area ritenuta a rischio.

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti sarà formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati dell'OdV dei nominativi dei presenti.